



Circolare n. 75

Messina 9/11/2021

Oggetto: Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da COVID-19 - trasmissione nota M.I. n. 1218 del 6 novembre 2021

Il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso la nota 1218 del 6 novembre 2021 con le indicazioni operative per le scuole relative alla [circolare congiunta 50079](#) del 3 novembre 2021 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute e della Dipartimento per le risorse Umane, Finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione.

La nota prevede che, in caso di contagi degli alunni o del personale scolastico, qualora il Dipartimento di Prevenzione (DdP) competente non intervenga immediatamente, il dirigente scolastico, o un suo delegato, senza alcuna valutazione discrezionale, adotti le seguenti iniziative:

- informi il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- individui i «contatti scolastici»;
- sospenda temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
- trasmetta ai soggetti interessati le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- segnali al DdP i «contatti scolastici» individuati.

La nota precisa a tale proposito che per «contatti scolastici» si intendono:

- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria);
- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per le scuole dell'infanzia,
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti).

La nota sottolinea che saranno considerati solamente i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).

Il Dipartimento di Prevenzione fornirà al dirigente scolastico le informazioni relative ai casi occorsi a scuola. Nessuna ulteriore valutazione dovrà essere fatta dal dirigente scolastico o dal referente che per le comunicazioni devono utilizzare la modulistica fornita preventivamente dal Dipartimento di Prevenzione.

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:

- il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;
- le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell'esito del test diagnostico; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati.



ISTITUTO COMPRENSIVO "MAZZINI" MESSINA
Secondaria di I grado ad indirizzo Musicale
Distretto Scolastico n.28 Via Oratorio San Francesco s.n.c. – 98122
E-Mail: meic89400v@istruzione.it – PEC: meic89400v@pec.istruzione.it
Sito: www.icmazzinimessina.edu.it - Tel. e Fax n. 090/771810
Codice Meccanografico: MEIC89400V - C.F.: 80008020838

Tutta la procedura del testing e dell'isolamento prevista dalla Circolare congiunta non rientra nelle competenze della scuola e del dirigente scolastico.

Si allega nota 1218 del 6 novembre 2021

Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

